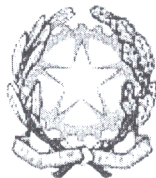


ORIGINALE

all FARINEA X Pun.
10/8

N. 652 / 2015 REG.PROV.PRES.
N. 01116/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2015, proposto da:
Roberto Ferronato, Margherita Lovato, rappresentati e difesi
dall'avv. Alfiero Farinea, con domicilio eletto presso Alfiero Farinea
in Venezia-Mestre, Via Torre Belfredo, 55/A;

contro

Regione Veneto;

nei confronti di

Bruna Ferramola, Clorinda Guidolin, Lucio Vigolo;

per l'annullamento

del decreto n. 20 del 25 giugno 2015 e della relativa graduatoria; dei
relativi verbali della Commissione esaminatrice;
dei criteri per il riconoscimento del titolo per idoneità in un
precedente concorso;





dell'atto di assegnazione del punteggio ai ricorrenti nella parte in cui non riconosce punti 1 per "idoneità acquisita in precedente concorso";

degli atti di interpello, di accettazione e di nomina dei controinteressati Ferramola Bruna, Guidolin Clorinda e Vigolo Lucio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

vista altresì l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, presentata dal difensore della parte ricorrente;

ritenuto:

che effettivamente, considerato l'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare il ricorso ai pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a.;

che pertanto debba autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami, consentendosi l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione, sul sito Internet della Regione Veneto – sezione Sanità, della presente ordinanza, del sunto del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati individuati come sopra, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

che detto adempimento debba eseguirsi entro il termine del 15 settembre 2015;

che dell'avvenuta notifica nei modi suindicati debba essere

depositata, a cura del ricorrente, attestazione nei successivi 10 giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza),
ordina l'integrazione del contraddittorio con autorizzazione al
ricorso ai pubblici proclami nei modi indicati in motivazione,
assegnando al ricorrente il termine del 15 settembre 2015, e quello di
ulteriori 10 giorni per il deposito dell'attestazione di avvenuta
notifica.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è
depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia il giorno 5 agosto 2015.

Il Presidente
Oria Settesoldi

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 5 AGO 2015

IL SEGRETARIO
Emmanuel Penardini
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

T.A.R. Veneto
Diritti corrisposti € 11,54
ai sensi art. 267 T.U. 113/82
Venezia 10 AGO 2015
Il Segretario
ES

